



**AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO
CIVICO DI SELVENA (A.S.B.U.C.)**

Provincia di Grosseto

C.F.: 80003010537

**Regolamento di gestione dei beni di uso civico
dell'ASBUC di Selvena.**

(Deliberazione Comitato amministrazione n. 52 del 05/10/2023)

Adottato dall'ASSEMBLEA DEI SOCI

nella seduta del 05/10/2023

Titolo I- Disposizioni Generali

Articolo 1 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.6 della L.R. 23/05/2014 n.27 disciplina la gestione degli usi civici e le condizioni di uso e godimento dei beni appartenenti al demanio collettivo civico.

Articolo 2 - Finalità

Le disposizioni del presente regolamento , nel rispetto delle disposizioni generali, disciplinano la gestione degli usi civici e le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo frazionale civico da parte degli abitanti di Selvena comune di Castell'Azzara (GR) e sono intese a:

- a) Regolamentare l'esercizio degli usi civici relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico.
- b) Regolamentare le forme di utilizzazione dei beni civici secondo un piano di valorizzazione relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei canoni di concessione.
- c) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività.
- d) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici.
- e) Tutelare e valorizzare le potenzialità produttive dei beni civici ai fini dello sviluppo sostenibile delle aree interessate favorendo opportunità di occupazione, tutela e produzione di ambiente..
- f) Garantire il rispetto della proprietà collettiva, del decoro ambientale, del territorio e delle risorse da parte dei cittadini fruitori.
- g) Regolamentare le modalità di contestazione delle infrazioni, delle inadempienze, le sanzioni, i modi di risarcimento dei danni, le garanzie.

Articolo 3 - Regime giuridico

Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale cui appartengono.

I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42.

Articolo 4 - Titolari del diritto

Sono titolari del diritto di uso civico, Utenti, secondo le disposizioni dell'art.4 dello statuto e del presente regolamento tutti i residenti della frazione di Selvena. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Articolo 5 - Godimento dei beni

Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i residenti della frazione di Selvena, nei limiti consentiti, dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Gli utenti hanno il diritto a fruire del demanio civico nei limiti della disponibilità effettiva dei beni e di quanto stabilito dall'articolo 1021 del Codice civile.

I diritti civici devono essere esercitati nel rispetto dei valori ambientali e delle risorse naturali.

Articolo 6- Consistenza del patrimonio.

Il patrimonio dell'ASBUC è costituito da:

- a) Beni del demanio collettivo civico acquisiti mediante il distacco conseguente la transazione del 1934 e i successivi acquisti decurtato dei terreni ceduti per conciliazione e per alienazione susseguitesesi negli anni;
- b) Fabbricati, immobili e strutture di interesse storico archeologico
- c) Beni mobili esistenti presso la sede dell'ASBUC consistenti in arredamento e attrezzature di ufficio.
- d) Buoni Ordinari del Tesoro depositati presso la Tesoreria con vincolo a favore della Regione Toscana e le altre somme di denaro ivi giacenti;

Il beni del demanio collettivo civico sono costituiti::

- a) - Terreni: Seminativo, seminativo arborato, pascolo cespugliato di cui ai relativi allegati allo statuto

dell'Ente approvato con deliberazione della Regione Toscana n. 470 del 2 maggio 2018.

Si tratta di terreni di media qualità anche con la presenza di piante d'alto fusto, in particolari querce secolari, da utilizzarsi prevalentemente per la coltivazione di cereali, foraggiere, attività zootecnica e pascolo.

Alcuni appezzamenti, di migliore qualità, sono utilizzati per la coltivazione di ortaggi, alberi da frutto, olivo, vite.

b) Fabbricati

All'interno dei terreni esistono:

- annessi agricoli utilizzati per il deposito degli attrezzi e dei materiali necessari per i lavori di manutenzione.

- n. 2 fabbricati adibiti a sede dell'Ente.

- castello aldobrandesco di Rocca Silvana

c) - Boschi

I boschi sono composti prevalentemente da quercia, castagno, cerro, carpino, orniello, frassino e piante tipiche della macchia mediterranea leccio, ginepro, corbezzolo.

Sono aree di notevole interesse paesaggistico e ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di manutenzione e ripristino

Articolo 7- Destinazione dei terreni agricoli.

I terreni agricoli seminativi sono assegnati, di regola, in concessione annuale ad utenti come definiti dall'art. 4 dello statuto e dall'art. 5 del presente regolamento, secondo le modalità e i fini di seguito indicati.

I boschi sono indivisi ed appartengono nel loro complesso alla collettività per assicurare alla popolazione la fornitura di legna da ardere per uso familiare e non possano essere oggetto di concessione a nessun titolo.

Articolo 8 - Affidamento in gestione

I beni del demanio collettivo civico eccedenti i bisogni della collettività, di cui al precedente art. 7 possono essere affidati in gestione nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 11 della L.R. 23/05/2014 n.27. Il canone annuo che l'affidatario deve versare per la gestione del bene è stabilito nella ventesima parte del valore di mercato del bene medesimo. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT

Articolo 9 - Piante di alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nei terreni del demanio civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'ASBUC e dell'autorità forestale.

La legna di risulta dal taglio rimane di proprietà dell'ASBUC e può essere concessa, a titolo oneroso, ad utenti che ne facciano richiesta per i bisogni del proprio nucleo familiare.

Articolo 10- Principio di gratuità e corrispettivo

L'esercizio dell'uso civico è di norma gratuito fatto salvo quanto previsto dall'art.46 del R.D. 26/02/1928 n.332, cioè: *”Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperire, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.”*

Per l'uso delle terre a coltura agraria e per l'utilizzo di piante o porzioni di bosco ceduo per ottenere legna da ardere per uso familiare è fissato un corrispettivo proporzionale alla quantità dei beni utilizzati la cui misura è determinata annualmente dal Comitato di Amministrazione in rapporto alle spese generali di gestione.

I proventi introitati nella gestione delle terre di uso civico sono destinati a sopperire alle spese generali d'amministrazione, pagamento delle imposte e tasse, esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione, a interventi di tutela, vigilanza, valorizzazione del territorio, nonché alla informazione e organizzazione dei servizi collettivi.

I proventi medesimi sono altresì destinati a sostenere interventi, per lo sviluppo di attività economiche nel settore agro-silvo-pastorale, dell'artigianato del turismo, del commercio, della tutela ambientale, di ogni

altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e per sostenere le iniziative di istituzioni ed associazioni che offrono servizi di carattere pubblico o di utilità sociale per la collettività.

Titolo II - Diritti di uso civico

Articolo 11 - Individuazione dei diritti di uso civico

Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti:

- 1) Uso di lotti di terreno “Terratico: vedi Titolo V - Terreni agricoli: ius pascendi ”
- 2) Taglio della legna per uso familiare “ Legnatico: vedi Titolo III Gestione dei boschi : ius lignandi “
- 3) Raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea.
- 4) Utilizzo acque superficiali per uso agricolo familiare: ius aquandi.

Articolo 12- Legnatico

La raccolta della legna secca o morta giacente a terra nei boschi, ritraibile da residui di taglio, dalle ramaglie, dal frasame degli alberi abbattuti dalle intemperie è libera a tutti gli utenti per i bisogni delle rispettive famiglie.

Articolo 13-Raccolta prodotti del sottobosco e della flora spontanea.

La raccolta di funghi, more di rovo, fragole, mirtilli, lamponi, asparagi, bacche, della flora spontanea, lattughe, insalate, delle erbe aromatiche ed officinali è libera a tutti gli utenti. Essa dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed alle colture agricole e forestali. Chiunque può raccogliere i prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve eventuali limitazioni imposte dall'Autorità Forestale e/o da specifiche norme di legge.

Articolo 14 - uso delle acque superficiali

E' consentito agli Utenti l'utilizzo, a titolo gratuito, delle acque superficiali presenti nel lotto loro assegnato ma ne è fatto divieto di uso a scopo alimentare o per attività commerciali.

"Dispositivo dell'art. 909 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo II - Della proprietà → Capo II - Della proprietà fondiaria → Sezione IX - Delle acque

Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti(1), salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche(2) e per le acque sotterranee(3).

Egli può anche disporre a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi."

Titolo III Gestione dei boschi

Articolo 15- Destinazione dei boschi.

I boschi cedui sono indivisi al fine di garantire alla popolazione legna da ardere per uso familiare. La fornitura di legna da ardere alla cittadinanza è garantita nei limiti del ciclo naturale di crescita dei boschi cedui facenti parte del demanio civico e della effettiva disponibilità dei beni compatibilmente con le prescrizioni delle vigenti leggi forestali.

La legna eccedente può essere ceduta a soggetti terzi ai prezzi di mercato.

Articolo 16- Legna da ardere. Forme di concessione.

La legna da ardere per uso familiare può essere concessa agli aventi diritto:

a) - *In natura,*

cioè mediante l'utilizzazione forestale di porzioni di bosco ceduo, nell'ambito di un piano dettagliato di taglio autorizzato dalla competente autorità forestale, che l'utente, in possesso dei necessari requisiti di legge per effettuare il taglio in autonomia potrà tagliare direttamente con i propri mezzi, con oneri e spese a suo carico, nel periodo consentito per il taglio fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ogni nucleo familiare rispettando rigorosamente le necessarie regole di sicurezza.

Le porzioni di bosco sono assegnate dal custode forestale incaricato dal Comitato di amministrazione che vigilerà anche sulle operazioni di taglio.

b) Per coloro non in possesso dei necessari requisiti per operare il taglio in autonomia il comitato

annualmente indicherà una ditta privata, in possesso dei requisiti e delle garanzie necessarie alle lavorazioni inerenti i tagli boschivi, a cui gli Utenti interessati potranno rivolgersi facendosi carico della relativa spesa.

Dovendo il Comitato garantire equità della spesa, sicurezza, garanzie assicurative, depositi cauzionali a tutela delle operazioni e dell'integrità del territorio è fatto divieto agli utenti utilizzare in autonomia una ditta privata diversa da quella indicata dal Comitato ancorché idonea alla operazioni di taglio.

c) Il quantitativo di legna da ardere, concesso per ogni nucleo familiare, in metri steri, è fissato annualmente dal comitato sulla base delle disponibilità e in conformità con il piano di taglio.

La legna dovrà essere destinata esclusivamente al consumo familiare, in loco, e non potrà in nessun caso essere ceduta ad altri o divenire oggetto di commercio.

Articolo n. 17- Domanda di concessione.

Gli utenti che hanno necessità di legna da ardere per uso familiare dovranno fare esplicita richiesta scritta all'ASBUC nei modi e nei termini indicati dall'amministrazione.

Nella domanda dovrà essere specificato se l'utente intende utilizzare porzioni di bosco ceduo disponibili o se chiede la fornitura di legna da ardere alla ditta indicata dal Comitato.

Articolo 18 - Nucleo familiare

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale in Selvena titolari del diritto di uso civico. Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Titolo IV - Norme per la utilizzazione forestale del bosco.

Articolo 19 -- Concessioni

Le richieste di taglio di legna da ardere presentate degli utenti sono esaminate dal Comitato di Amministrazione che accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle leggi e regolamenti che disciplinano la materia negando la concessione se l'utente non avrà i requisiti richiesti o se risulterà moroso nei confronti dell'ASBUC.

Con apposita deliberazione ogni anno saranno individuati i soggetti autorizzati al taglio del bosco, il quantitativo di legna che ognuno potrà tagliare, i periodi e le eventuali prescrizioni cui la concessione è

soggetta. La concessione è valida fino alla scadenza della autorizzazione al taglio del bosco rilasciata dalla competente autorità forestale e si esaurisce con il raggiungimento del quantitativo di legna da ardere stabilito annualmente per ogni nucleo familiare. I nominativi degli utenti autorizzati al taglio del bosco saranno comunicati alla competente autorità forestale per gli adempimenti di competenza.

Articolo 20- Obblighi degli utenti concessionari

Il taglio del bosco da parte degli utenti concessionari, in possesso dei requisiti abilitanti e di idonee professionalità, è subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale che gli utenti hanno l'obbligo di osservare rimanendo direttamente responsabili di eventuali trasgressioni commesse.

L'utilizzazione forestale della porzione di bosco assegnata per ricavarne legna da ardere dovrà pertanto essere esercitata nel rigoroso rispetto delle leggi e regolamenti forestali nonché delle eventuali prescrizioni indicate nell'autorizzazione al taglio del bosco interessato ed esercitata nei modi e nei tempi consentiti nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza necessarie.

L'utente concessionario è direttamente responsabile civilmente e penalmente di tutte le operazioni relative al taglio e di quelle connesse, raccolta, esbosco, trasporto della legna ricavata e pertanto dovrà adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare incidenti o danni a se stesso a persone o a cose e alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto dei lavori dei quali resterà comunque unico responsabile impegnandosi a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da parte dell'utente medesimo o di terzi.

L'utente concessionario deve provvedere alla pulizia della porzione di bosco assegnata dagli arbusti del sottobosco, anche se non utilizzabili per legna da ardere, evitare il taglio delle specie non consentite e provvedere al rilascio di matricine nella giusta proporzione.

L'utente dovrà inoltre provvedere all'esbosco ed al trasporto della legna ricavata utilizzando mezzi idonei che non danneggino l'area boschiva.

Spetta ai singoli concessionari la manutenzione ordinaria delle strade di accesso alle porzioni boschive assegnate e la costruzione delle piste di esbosco senza arrecare danno alla vegetazione esistente o creare alterazioni idrogeologiche dell'area interessata.

La legna tagliata dovrà essere raccolta e ordinata in appositi cumuli riferiti al metro stereo che consentano la facile misurazione al fine di individuare esattamente il quantitativo di legna assegnato a ciascun utente.

I residui non utilizzabili derivanti dal taglio e dalla pulitura del bosco dovranno essere raccolti in cumuli ordinati lontano dai ceppi affinché non ostacolino la ricrescita del bosco.

E' vietato eseguire il taglio di un quantitativo di legna superiore a quello assegnato.

La legna da ardere dovrà essere destinata esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare e non potrà essere oggetto di commercio o di altre utilizzazioni.

E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare o trasportare fuori del territorio di competenza dell'ASBUC la legna assegnata per uso "focatico".

Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione o trasporto fuori dal territorio di competenza dell'ASBUC il materiale sarà immediatamente confiscato ed il concessionario e tutti i componenti del proprio nucleo familiare non potranno ottenere per tre anni legna da ardere oltre al pagamento di una sanzione secondo disposizioni. Ogni onere relativo al taglio del bosco, alla raccolta e trasporto della legna da ardere ricavata ed alla costruzione delle piste di esbosco sono a carico dell'utente concessionario.

Articolo 21 - Sorveglianza

La sorveglianza ed il controllo delle operazioni di taglio spettano al Comitato di Amministrazione che le esercita tramite il custode forestale e gli agenti forestali.

Il custode forestale assegnerà la porzione di bosco all'utente e vigilerà affinché le operazioni di taglio dirette e connesse avvengano nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle vigenti leggi e regolamenti forestali avvalendosi, se necessario, degli agenti forestali.

Provvederà altresì alla misurazione della quantità di legna assegnata ad ogni singolo utente.

Il custode forestale è individuato fra gli utenti o amministratori e nominato dal Comitato di amministrazione con apposita deliberazione.

Articolo 22- Danni

L'ASBUC, anche su segnalazione del custode forestale, richiederà all'utente concessionario la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione di bosco assegnata, alle strade di accesso o alle piste di esbosco impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le opportune prescrizioni. L'Ente provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori addebitando la relativa spesa al concessionario o ai concessionari interessati. I danni economici provocati all'ASBUC a seguito di sanzioni per violazione delle leggi forestali commesse dagli utenti saranno addebitati all'utente concessionario che ha commesso l'infrazione.

Articolo 23 - Obblighi dell'ASBUC

All'ASBUC spetta il compito di vigilare affinché la realizzazione dei lavori avvenga in conformità delle leggi e regolamenti forestali vigenti, di eventuali prescrizioni indicate nel piano di utilizzazione del bosco destinato al taglio e di far rispettare il presente regolamento avvalendosi dei custodi forestali e degli agenti forestali.

Articolo 24- Decadenza e revoca della concessione

Le porzioni boschive assegnate ritornano a disposizione dell'ASBUC:

- a) Con la rinuncia dell'utente concessionario.
- b) Se il concessionario trasferisce definitivamente la propria residenza in altro Comune.
- c) Con il decesso del concessionario.
- d) Qualora vi sia certezza che la legna venga utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali viene richiesta

Articolo 25 --Corrispettivo

Per l'utilizzo di piante o porzioni di bosco ceduo per ricavarne legna da ardere per uso familiare, ovverosia legnatico, è fissato un corrispettivo annuo per ogni metro stereo di legna utilizzata o concessa, così come il costo per il taglio per ogni metro stereo da parte della ditta incaricata. Il corrispettivo è determinato con apposito atto del Comitato di Amministrazione ed è quantificato in rapporto alle spese generali di gestione. La raccolta di legna secca o morta e residui di taglio giacente a terra nei boschi è gratuita.

Articolo 26 Decoro - Norme di prevenzione

Il compito di tutela ambientale e valorizzazione per mezzo di una buona gestione e una significativa azione conoscitiva è connesso a quei valori storici, etici, estetici e simbolici di cui la nostra collettività è legata da centinaia di anni.

Il nostro ambiente è una significativa nostra identificazione tramandata da generazioni di cui assistiamo ai processi evolutivi, mai statici, ma saggiamente programmati.

L'ASBUC, pertanto, deve impegnarsi, indicando norme ed azioni utili a prevenire il degrado del territorio e contestualmente atte ad evitare incidenti o danni durante gli interventi sul territorio anche con riferimento alle operazioni di taglio del bosco e di quelle connesse. Gli Utenti o la ditta autorizzata devono porre in essere tutte le forme di sicurezza utili per la prevenzione e la sicurezza delle operazioni rispettando le prescrizioni e le norme vigenti .

Titolo V - Terreni agricoli

Articolo 27 - Concessione dei terreni agricoli

Gli appezzamenti di terreno agricolo di piccola dimensione sono concessi ad utenti per realizzare orti e colture

idonee al sostentamento del proprio nucleo familiare.

I terreni agricoli di dimensione più ampia, convenientemente utilizzabili per la semina, la cultura agraria ed il pascolo sono assegnati preferibilmente a coltivatori diretti, giovani imprenditori agricoli, o a chi dimostra di condurli in maniera diretta, anche in ambito familiare, purché diano affidamento di trarne la massima utilità.

Articolo 28 - Affidamento in gestione del demanio collettivo civico

1. I beni del demanio collettivo civico possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal soggetto gestore nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;

b) garanzia di una gestione economicamente più vantaggiosa dei beni;

c) priorità agli utenti nell'affidamento;

d) rispetto del regolamento per la gestione degli usi civici; a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;

e) affidamento coerente con il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico.

f) affidamento in gestione lotti eccedenti il fabbisogno annuale degli utenti. a) eccedenza dei beni rispetto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti;

2. L'affidatario è tenuto a corrispondere un canone annuo, il cui ammontare è commisurato al valore del bene e ai diritti esercitati su di esso dalla collettività.

3. La proposta di affidamento in gestione è approvata dall'assemblea degli utenti ovvero dall'organo di gestione individuato dal comune ai sensi dell'articolo 20 ed è autorizzata dal dirigente regionale competente.

Articolo 29 - Affidamento in gestione pluriennale

I terreni agricoli a coltura agraria, per un massimo di ha 15, possono essere concessi per un periodo massimo di quindici anni consecutivi nei seguenti casi:

a) Quando eccedono il fabbisogno ordinario degli utenti (concessioni ordinarie annuali);

b) Quando l'utente esegue opere di miglioramento fondiario di lungo periodo tendente a migliorare o recuperare la fertilità del suolo;

c) Quando l'utente realizza un programma di "agricoltura biologica" cioè un metodo di

coltivazione che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo quelle di sintesi, concimi, diserbanti, insetticidi e incrementi un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.

d) Quando l'utente provvede al recupero o all'incremento della fertilità del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture compreso il sovescio e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche.

e) Quando l'utente realizza impianti di colture pluriennali da foraggio, da prato o da pascolo.

f) Quando l'utente realizza impianti di colture permanenti preventivamente autorizzate dall'ASBUC. Le richieste dovranno essere corredate da una relazione in cui siano indicate dettagliatamente le opere o le colture che l'utente intende realizzare e gli obiettivi da conseguire.

Al termine della concessione le terre concesse rientrano nella disponibilità piena ed esclusiva dell'ente unitamente a tutte le opere e le migliorie apportate al fondo che entrano a far parte del patrimonio civico

Articolo 30 – Domanda di concessione

Chi intende usufruire dei terreni agricoli deve fare esplicita domanda all'ASBUC nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

La richiesta, contenente i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale ed il luogo di residenza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine dell'anno in corso a valere per quello successivo.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta di cessazione, subentro e variazione anagrafica.

Le richieste sono esaminate dal Comitato di Amministrazione che verificherà le disponibilità e i requisiti dei richiedenti.

Le concessioni sono fatte con apposita deliberazione del Comitato di Amministrazione che approva il relativo ruolo.

Possono essere concessi terreni a soggetti non utenti a condizione che la disponibilità di aree ecceda il fabbisogno richiesto dagli Utenti stessi previa verifica delle domande annuali presentate da quest'ultimi.

Per gli affidamenti in gestione valgono le stesse condizioni di cui al precedente comma.

Articolo 31- Rinnovo delle concessioni

Le concessioni non sono prorogabili tacitamente né trasferite mortis causa, né cedute direttamente a terzi ancorché utenti.

Articolo 32 - Obblighi degli utenti

Gli utenti concessionari del demanio civico hanno l'obbligo:

a) Di coltivare il terreno assegnato.

- b) Di pagare all'ASBUC un canone periodico in denaro.
- c) Di rispettare le prescrizioni indicate nella concessione.
- d) Di rispettare i divieti.
- e) Di collaborare per sostenere la manutenzione del territorio ai fini della tutela, conservazione e miglioramento ambientale del demanio collettivo civico e di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interessate alle relative concessioni .
- f) Di mantenere i terreni assegnati con il dovuto decoro.
- g) Gli Utenti proprietari di lotti a confine con la proprietà collettiva, in quanto comproprietari delle terre civiche, sono tenuti a mantenere una fascia , non inferiore a tre metri, libera da erbe e arbusti sul fondo civico a confine della loro proprietà se il lotto interessato non è assegnato ad altro utente il quale è tenuto a provvedere .

Articolo 33 - Divieti

Ai concessionari è fatto divieto di

- a) Cedere a terzi l'uso dei terreni
- b) Arrecare danni ai terreni.
- c) Rimuovere i confini.
- d) Modificare la destinazione d'uso dei terreni.
- e) Estirpare la macchia.
- f) Danneggiare la viabilità rurale.
- g) Appiccare incendi.
- h) Recintare i terreni assegnati senza le necessarie autorizzazioni prescrizioni e/ o in contrasto a quanto previsto nell'Articolo 40;
- i) Utilizzare i terreni per finalità diverse da quelle agricole a cui sono destinati

Articolo 34 - Decadenza della concessione

La concessione dei terreni a coltura agraria detenuti decade quando vengono meno i requisiti di utente, per rinuncia dell'utente e per decesso del medesimo.

La concessione perde la propria validità nel caso in cui i terreni vengano utilizzati per finalità diverse da quelle agricole.

L'accertamento dei requisiti di utente è effettuato d'ufficio mentre la rinuncia alla concessione dovrà essere presentata dall'utente entro e non oltre il termine dell'anno a valere per quello successivo.

La rinuncia effettuata durante l'anno non esonera l'utente dal pagamento del canone dovuto.

Articolo 35 - Revoca della concessione

La concessione dei terreni a coltura agraria è revocata nei casi di seguito indicati:

- a) Quando l'utente non rispetta gli obblighi connessi alla concessione del demanio civico.
- b) Quando l'utente concede il terreno assegnato in subaffitto, o qualsiasi altra forma di coltivazione a terzi.
- c) Quando l'utente non provvede alla coltivazione dei terreni assegnati né alla pulizia dei medesimi per due anni consecutivi.
- d) Per morosità nel pagamento del canone di concessione.
- e) Quando l'utente non mantiene i terreni assegnati con il dovuto decoro.
- e) quando l'utente utilizza i terreni per finalità diverse da quelle agricole.

In caso di decadenza o revoca della concessione l'utente perde il diritto sui terreni assegnati che tornano a disposizione dell'ASBUC per nuove concessioni.

Articolo 36 - Canone di concessione

Per l'uso dei terreni a coltura agraria del demanio collettivo civico l'utente deve pagare un canone di concessione in rapporto alla superficie agraria dei medesimi.

La misura del canone è determinata dal Comitato di Amministrazione ed è quantificata in rapporto alle spese generali di gestione che l'Ente sostiene.

Il canone dovuto da soggetti richiedenti non Utenti è differenziato dal Comitato di Amministrazione attraverso una ponderata maggiorazione del canone ordinario stabilito per gli Utenti.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo necessario per coprire le spese generali di gestione.

Il canone è dovuto per ogni singolo anno e dovrà essere pagato entro la fine del medesimo versando il relativo importo sul conto corrente bancario intestato all'ASBUC.

In casi particolari e nei confronti di utenti meno abbienti, previa motivata richiesta scritta, potrà essere concessa una deroga fino ad un massimo di novanta giorni.

Il canone è aggiornato periodicamente in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.

Per gli affidamenti in gestione, di cui all'art articolo 11, comma 2 della legge regionale 27/2014 il canone sarà determinato dal comitato di amministrazione a seconda del piano di utilizzo presentato prendendo a base le indicazioni dell'art 28 regolamento regionale 21 aprile 2015, n. 52/R, regolamento di attuazione della legge regionale n. 27 appena richiamata per ciascuna singola concessione eventualmente maggiorato per soggetti non Utenti e persone giuridiche richiedenti.

Nel caso di cui al precedente comma, laddove occorre mutare la destinazione d'uso dei terreni concessi

per la durata della concessione o nel caso di soggetti richiedenti non Utenti il canone verrà stabilito commisurando al reale beneficio economico derivante dalla tipologia dell'attività svolta.

Articolo 37- Indennizzi e rimborsi

In caso di disdetta, decadenza o revoca di cui agli articoli precedenti l'utente non ha diritto ad indennizzi o rimborsi per lavorazioni, culture, impianti di olivi e viti o altre migliorie fatte sui terreni avuti in concessione che rientrano unitamente alle opere suddetta a far parte del patrimonio dell'ente.

Articolo 38- Morosità

Si considera moroso l'utente che entro il termine dell'anno non ha provveduto al pagamento del canone di concessione dovuto.

A carico degli utenti morosi inizieranno gli atti esecutivi, a norma di legge, per il recupero di quanto dovuto con spese di procedimento a loro carico.

Ai medesimi sarà intanto revocata la concessione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

Articolo 39 - Impianti di olivi, viti e castagni

Gli impianti di olivi, viti e castagneti esistenti nel demanio civico fanno parte del patrimonio e sono vincolati al terreno su cui insistono.

L'utente assegnatario potrà soltanto raccogliere i frutti per il periodo in cui avrà in concessione i terreni ma non potrà né estirparli né alienarli

I medesimi potranno essere estirpati soltanto in caso di accertata improduttività con il consenso dell'ASBUC e previa autorizzazione dell'autorità forestale e degli Enti od organismi di tutela.

Per la realizzazione di nuovi impianti è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ASBUC ed il consenso degli Enti o organismi di tutela.

Articolo 40 - Recinzioni

Le terre civiche concesse potranno essere recintate, previo nulla-osta dell'ASBUC e nel rispetto della normativa che disciplina la materia salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione dell'Ente,;

Non potranno essere recintate le strade, le fonti, le sorgenti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico, nonché tutto ciò che l'ASBUC ritiene opportuno ledere i diritti civici degli Utenti.

Le recinzioni, se richieste, dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dal comitato nell'atto di concessione.

Titolo VI - Sanzioni

Articolo 41 - Sanzioni - Violazioni e inosservanze.

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima nonché se del caso la revoca della concessione .

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli agenti preposti alla vigilanza sia con contestazione immediata, che d'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Titolo VII -Disposizioni finali

Articolo 42 - Disposizioni transitorie

Tutte le disposizioni ASBUC contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate alle norme in esso contenute.

Articolo 43- Rinvii normativi.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento valgono le leggi nazionali e regionali vigenti e le norme dello statuto.

Articolo 44 -- Divulgazione

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione l'ASBUC informerà gli utenti circa il contenuto del presente regolamento fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 45 - Organizzazione e vigilanza

Il soggetto deputato all'organizzazione per il rispetto del presente regolamento è il Comitato di amministrazione.

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento e sulle terre del demanio civico è affidata all'ASBUC e laddove ritenuto opportuno o obbligatorio in accordo con l'Amministrazione comunale e con la Regione Toscana..

Articolo 46 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'adozione da parte dell'assemblea degli utenti e l'approvazione da parte della Regione Toscana.